

2018

cl

0

30 aprile 2019

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale
dello sviluppo territoriale ARE
Piano settoriale SAC
3003 Berna

e-mail: aemterkonsultationen@are.admin.ch

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) Audizione dei Cantoni (art. 19 OPT)

Gentili signore,
egregi signori,

vi ringraziamo per averci coinvolti nella consultazione della rielaborazione del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (PS SAC).

Di seguito formuliamo un'osservazione generale e alcune osservazioni di carattere particolare. In allegato trovate inoltre, come da voi richiesto, il formulario elettronico con ulteriori annotazioni di dettaglio.

1. Osservazione generale

Rispetto al piano settoriale in vigore, la rielaborazione in consultazione appare più incisiva e concreta. Essa non si limita infatti unicamente a definire delle estensioni minime che i Cantoni sono chiamati ad assicurare per garantire la tutela dei suoli agricoli più pregiati e la base di approvvigionamento nazionale, ma definisce meccanismi e criteri volti alla salvaguardia e alla gestione dei contingenti SAC cantonali.

Riteniamo tuttavia che l'approccio generale sia caratterizzato da un difetto di base che rende l'applicazione di tali meccanismi e principi macchinosa e poco efficace. Più precisamente il problema risiede nell'aver identificato correttamente la necessità di procedere a una revisione delle mappature cantonali delle qualità agricole, senza però mettere in discussione l'estensione dei contingenti cantonali definiti dal piano settoriale SAC in vigore. Essi erano infatti stati definiti sulla base di rilievi che oggi si rivelano superati poiché, come indicato anche nel Rapporto esplicativo a pagina 8, negli ultimi decenni è emerso in più occasioni un deterioramento della qualità delle superfici SAC inventariate. Riteniamo che solo una nuova mappatura completa e aggiornata a livello nazionale permetta di definire correttamente le superfici con qualità SAC e conseguentemente l'estensione minima che ogni Cantone sarà tenuto a garantire.

Non mettere in discussione le SAC già consolidate nei censimenti cantonali pone inoltre il tema della disparità di trattamento: i Cantoni che hanno fatto l'esercizio sulla base di dati rilevati con un metodo solido ma datato (come il Ticino) devono essere trattati diversamente da quelli che non hanno fatto l'esercizio o lo hanno fatto in maniera insoddisfacente. È possibile che un Cantone risulti non in grado di garantire il contingente unicamente per il fatto che i suoi dati sono più precisi di un altro che sembra garantirlo sulla base di un inventario realizzato però con dati non attendibili.

Riteniamo che la protezione delle superfici SAC debba passare attraverso un processo di aggiornamento completo dei dati con la partecipazione attiva di Confederazione e dei Cantoni che preveda le seguenti fasi.

- 1^a Fase
Tutti i Cantoni devono, in un breve lasso di tempo, migliorare per quanto possibile i loro inventari SAC, eliminando le superfici non coltivabili e quelle la cui qualità è compromessa.
- 2^a Fase
Vanno eseguiti nuovi rilievi a scala nazionale secondo un metodo e criteri univoci stabiliti dalla Confederazione, la quale deve anche finanziare nell'ordine di almeno il 50% i costi tali lavori. I rilievi devono portare ad una revisione dei contingenti cantonali che vanno poi inseriti graficamente nel PS SAC per garantirne la tutela formale. Nel frattempo, ogni utilizzo di SAC va compensato realmente.

2. Osservazioni particolari

2.1 Scopo, obiettivo e indicazioni

Lo scopo, l'obiettivo e le indicazioni, i cui concetti di base appaiono invariati rispetto al piano settoriale in vigore, sono condivisi, con le eccezioni seguenti.

Indicazione 2

Coerentemente con quanto espresso nel capitolo 1 *Osservazione generale*, non si ritiene corretto confermare l'estensione minima del PS SAC in vigore che ogni Cantone è tenuto a garantire.

2.2 Principi

I principi sono condivisi, con le eccezioni seguenti.

Principio 4

A pagina 15 del Rapporto esplicativo si indica che *"Fintantoché non si disponga di dati attendibili relativi alle superfici, i rilevamenti effettuati nel 1988 non verranno messi in discussione, e le superfici allora definite come SAC, e incluse negli inventari cantonali, continueranno ad essere considerate tali. I Cantoni, tuttavia, sono tenuti a fondare i loro inventari su informazioni affidabili relative alle superfici: ciò significa che devono cartografare i loro suoli in base all'attuale stato della tecnica e secondo FAL24+, e delimitare le SAC conformemente ai criteri di qualità fissati nel piano settoriale"*.

La definizione di uno standard minimo di mappatura (ripreso nel Principio 5) è di principio condivisa, ma si ribadisce la contrarietà al mantenimento dei contingenti cantonali secondo il PS SAC in vigore e si conferma la necessità di rivederli in base al processo che indichiamo nel capitolo 1 *Osservazione generale*.

Principio 6

Il principio, che specifica i criteri di qualità per i nuovi suoli da inserire nell'inventario SAC (riprendendo i contenuti della Guida 2006), è condiviso. Le SAC del Canton Ticino rispondono già a questi criteri, tranne in alcuni casi a quello della superficie minima: la morfologia del Cantone, soprattutto a sud di Bellinzona, fa sì che i terreni agricoli siano spesso di piccole dimensioni e non adiacenti. Nell'ambito di progetti di valorizzazioni o ricoltivazioni SAC la dimensione minima di 1 ha è però un criterio applicato sistematicamente.

Le spiegazioni relative a *Profondità e Compensazione delle SAC da utilizzare* (pag. 17 e 18 del Rapporto esplicativo) non sono tuttavia condivise per le seguenti ragioni:

- le SAC non devono essere divise in categorie, in quanto esse contemplano l'insieme dei terreni di miglior qualità di ogni Cantone¹. Le SAC delle aree di montagna devono essere considerate equivalenti a quelle delle aree pianeggianti della Svizzera centrale, anche se possiedono qualità pedologiche e morfologiche differenti. Allo stesso modo, anche le SAC incluse nei censimenti cantonali devono avere lo stesso valore;
- le SAC che non soddisfano manifestamente i criteri di qualità necessari (a causa dei processi di deterioramento) non devono essere incluse nei censimenti cantonali;
- indipendentemente dalla qualità della SAC persa, la superficie di compenso dovrà rispettare i criteri di qualità minimi presentati nella Tabella 1 del Rapporto esplicativo.

Si chiede quindi che il concetto di differenziazione di computabilità fra nuove delimitazioni di SAC e SAC secondo l'attuale inventario, espresso nella Tabella 2 del Rapporto esplicativo, venga eliminato.

Principio 8

Il principio è condiviso. Si ribadisce tuttavia che le SAC non devono essere differenziate in base alla loro qualità e che negli inventari cantonali devono essere incluse solo le SAC che soddisfano i criteri di qualità stabiliti nel PS SAC come affermato a pagina 15 del Rapporto esplicativo. In questo senso appare contraddittoria l'affermazione a pagina 20 dello stesso Rapporto secondo la quale la valorizzazione di una SAC degradata o qualitativamente inferiore già compresa nell'inventario non viene considerata come compenso, poiché non può fare parte dell'inventario.

Sono escluse da qualsiasi compenso (pecuniario o reale) SAC le costruzioni agricole concesse giusta La legge sulla pianificazione del territorio. Resta inteso che anche in questi casi l'inventario SAC debba comunque essere costantemente aggiornato.

¹ Come correttamente indicato a pag. 15 del Rapporto esplicativo, "Le SAC attualmente inventariate sono costituite da superfici di diversa qualità. Tale eterogeneità è essenzialmente da ricondurre al fatto che i suoli sono molto diversi da Cantone a Cantone a causa delle differenze geologiche e di altitudine, e al fatto che ad essere inseriti negli inventari SAC sono stati i suoli più adatti a livello regionale. [...] Nei rilevamenti cantonali si trovano anche suoli con una pendenza che può toccare il 25% e suoli con una profondità uguale o superiore ai 30 cm". Nel calcolo dell'estensione minima del contingente cantonale nel quadro dell'allestimento del PS SAC del 1992 erano stati considerati i terreni più adatti a livello regionale, senza che essi fossero categorizzati: può darsi che tra i terreni più adatti vi siano anche superfici che non rispondono ai criteri minimi definiti dal documento in consultazione.

Si chiede infine di inserire nella Tabella 3 di pag. 20 del Rapporto esplicativo, relativa alle normative sulla compensazione dei Cantoni, il rimando alla Legge sulla conservazione del territorio agricolo (Ltagr) del 1989, che impone – nel Canton Ticino – la compensazione della diminuzione della zona agricola (SAC incluse) a livello cantonale.

Principio 12

Anche la Confederazione deve assumersi la responsabilità di compensare le superfici SAC consumate nell'ambito dei suoi progetti. Non è accettabile che essa si sottragga a un principio generale – la compensazione – sancito in uno strumento pianificatorio di sua competenza.

Il principio 12 va dunque riformulato come segue: *“Nell'ambito di progetti della Confederazione, in caso di consumo di SAC, in linea di principio tutte le SAC utilizzate devono essere compensate con superfici di eguale estensione e qualità con il sostegno dei Cantoni interessati”*.

Principio 15

Nella formulazione di questo principio vi è un errore di traduzione. Il rendiconto sullo stato degli inventari SAC ai sensi dell'art. 30 cpv 4. dell'OPT va consegnato ogni quattro anni e non *con scadenza trimestrale* (ovvero ogni tre mesi).

Principio 16

Si concorda con il principio, ma si chiede che possano essere computate quali SAC le superfici occupate da serre con coltivazioni in terra e i polytunnel annuali (senza fondamenta fisse).

Non risulta inoltre ben chiaro se e quanto sia possibile conteggiare come SAC una superficie ricoltivata su una discarica o su vecchio sito di deposito (sito inquinato). Se la ricoltivazione viene eseguita a regola d'arte rispettando i requisiti pedologici delle SAC e se è possibile escludere il contatto diretto fra le colture e i sottostanti rifiuti, si ritiene che il conteggio quale SAC debba essere possibile.

Si ritiene inoltre che nella casistica delle Superfici per la promozione della biodiversità debbano rientrare anche i corridoi faunistici d'importanza sovra-regionale.

Le spiegazioni alla Tabella 4 del Rapporto esplicativo devono dunque essere modificate secondo quanto chiesto.

Principio 17

Il principio propone che i Cantoni possano negoziare tra loro l'estensione dei propri contingenti SAC, permettendo un passaggio di SAC da un Cantone all'altro.

Questa eccessiva flessibilità non rispetta il concetto chiave del piano settoriale SAC, ovvero l'obbligo di proteggere i terreni più adatti e di miglior qualità a livello regionale tramite l'assegnazione di un contingente minimo a ogni Cantone. Questo concetto permette una ripartizione della responsabilità e considera l'eterogeneità della qualità dei suoli tra le varie regioni. È quindi importante che i Cantoni continuino a fare il possibile per garantire la conservazione dei propri suoli più pregiati. Per questa ragione si chiede che il principio venga stralciato.

3. Conclusioni

Visto quanto sopra, lo scrivente Consiglio chiede che la rielaborazione del piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sia modificata integrando le osservazioni e le richieste formulate alle pagine precedenti.


Gradite, gentili signore ed egregi signori, i nostri più distinti saluti.

Il Presidente: 

Christian Vitta

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Allegato: formulario elettronico (solo al destinatario)

Copia p.c. (unicamente per e-mail):

- Ufficio federale dello sviluppo territoriale (info@are.admin.ch);
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch);
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch);
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet